

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI**  
**DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5**  
**N. 192/2011 DEL 21/12/2011**

L'anno **DUEMILAUNDICI** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **08.50** si è riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. Quirino 5.

In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.:

**Sergio PEDROTTI**

Sindaco Comune di Pordenone

**Emilia DI GREGOLI**

Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia

**Paolo NADAL**

Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano

**Corrado DELLA MATTIA**

Sindaco Comune di San Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

<b>Comune</b>		<b>Presenza</b>	
Pordenone		1	
Cordenons		0	
Porcia		1	
Roveredo in Piano		1	
S. Quirino		1	
		Presenti	Assenti
Totale		4	1

Partecipano alla riunione i Sigg.

**Miralda LISETTO**

Responsabile Servizio Sociale dei Comuni

**Lucilla MORO**

Coord.Area Inclusione Sociale U.O.T. Cordenons e S. Quirino

**Carlotta GALLI**

Coord. Area Minori Famiglie-Anziani U.O.T. Pordenone e Roveredo in Piano

**Barbara ZAIA**

Coord. Area Salute Mentale U.O.T. Porcia

**Lucilla TAIARIOL**

Ufficio Contabilità

**Paolo VILLARECCI**

Ufficio Programmazione

Il Presidente dell'Assemblea **Claudio PEDROTTI**, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare.

Il Presidente invita il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante

Oggetto: **LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6, ART. 39, COMMA 2. REGOLAMENTO REGIONALE E LINEE DI INDIRIZZO SUI CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA PER PRESTAZIONI A FAVORE DI MINORI E MAMME CON BAMBINO ACCOLTI IN COMUNITÀ**

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

Premesso che:

- in applicazione della legge Legge Regionale n. 6/2006, e successive modificazioni e integrazioni, i Comuni del territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, comprendente i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la "Convenzione quadro istitutiva del Servizio sociale dei comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 17, comma 1 e 2 della Legge Regionale n. 6/2006";
- il contenuto della predetta convenzione quadro definisce e approva fra l'altro le finalità, le funzioni, i principi e criteri generali di esercizio nonché l'ambito territoriale per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni (SSC);
- lo svolgimento in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività è stato disciplinato in due accordi attuativi sottoscritti in data 21.11.2008 dai Comuni facenti parte l'Ambito 6.5;

Rammentato che tra gli interventi rientranti nelle materie oggetto di gestione associata, di cui all'allegato "A" della Convenzione istitutiva afferenti l'Area famiglie e minori, sono contemplati, tra l'altro, gli inserimenti in strutture di minori anche accompagnati da esercenti la potestà genitoriale;

Dato atto che con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2011 n. 0288/Pres. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 12 ottobre 2011 è stato approvato il Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, destinata al finanziamento delle funzioni socio assistenziali, socio educative e sociosanitarie dei comuni;

Precisato che la quota di cui all'art. 4, punto 1, lettera b) è destinata prioritariamente ma non esclusivamente a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta dei servizi, a fronte dei costi sostenuti dai comuni di piccole dimensioni per minori e madri con bambino accolti in comunità;

Rilevato inoltre che l'Assemblea dei Sindaci di Ambito può definire propri criteri per l'utilizzo dei fondi, di cui al succitato comma b), distribuendoli tra i comuni associati;

Rilevato che risulta opportuno sostenere gli interventi alternativi all'inserimento negli istituti i cui costi risultano essere molto onerosi;

Ritenuto di ripartire l'importo che verrà assegnato come segue:

- il 15 per cento per sostenere gli interventi di affido di minori, in parti uguali a tutti i comuni;
- il 10 per cento per sostenere gli interventi di integrazione rette di minori e mamme con bambino accolti in comunità in parti uguali ai comuni di Pordenone, Cordenons e Porcia;
- il restante 75 per cento per sostenere gli interventi di integrazione rette di minori e mamme con bambino accolti in comunità ai comuni con popolazione inferiore a 7.500 abitanti, ovvero Roveredo in Piano e San Quirino, in parti uguali;

Che, qualora le assegnazioni di cui al riparto sopraindicato, non fossero completamente utilizzate le stesse saranno rimesse in disponibilità e riassegnate, in parti uguali, ai comuni per interventi di integrazione rette di minori e mamme con bambino accolti in comunità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi resi in forma palese;

### D e l i b e r a

Per i motivi in premessa riportati che qui integralmente si richiamano di:

1. recepire le indicazioni contenute nel Regolamento per la determinazione - anno 2011 - dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
2. individuare le aree di intervento nel solo articolo 4, punto 1, comma b) "Prestazioni a favore di minori e mamme con bambino accolti in comunità" del Regolamento citato in premessa;
3. definire le percentuali di riparto come segue:
  - il 15 per cento per sostenere gli interventi di affido di minori, in parti uguali a tutti i comuni;
  - il 10 per cento per sostenere gli interventi di integrazione rette di minori e mamme con bambino accolti in comunità in parti uguali ai comuni di Pordenone, Cordenons e Porcia;
  - il restante 75 per cento per sostenere gli interventi di integrazione rette di minori e mamme con bambino accolti in comunità ai comuni con popolazione inferiore a 7.500 abitanti, ovvero Roveredo in Piano e San Quirino, in parti uguali;

Che, qualora le assegnazioni di cui al riparto sopraindicato, non fossero completamente utilizzate le stesse saranno rimesse in disponibilità e riassegnate, in parti uguali, ai comuni per interventi di integrazione rette di minori e mamme con bambino accolti in comunità.

Successivamente l'Assemblea con voti unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale n. 21/2003 e ss. mm. ii.